

### Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Trieste, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta dalla spa Sicea avverso la cartella esattoriale per il pagamento all'Inps della somma di lire 318.902.503 per somme aggiuntive e una tantum per il tardivo pagamento dei contributi previdenziali sulla posizione del lavoratore Giuseppe Russo, licenziato dalla Sicea nel maggio 1991 e reintegrato con sentenza del 1999; a seguito di accertamento ispettivo del 1999, si era imposto all'impresa di pagare i contributi per detto lavoratore da maggio 1991 a novembre 1996, quantificandone l'importo, e quantificando altresì interessi e somme aggiuntive. La Società pagava la somma relativa ai contributi ed anche agli interessi al tasso legale, ma si opponeva al pagamento delle somme aggiuntive, chiedendo anche, ma senza esito, l'intervento del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 224 legge 662/96, per ottenere la riduzione delle sanzioni ai soli interessi legali. La Corte adita, per quanto ancora interessa in questa sede, affermava che le sanzioni applicabili erano proprio quelle previste dall'art. 1 comma 224 legge 662/96, e cioè erano pari agli interessi legali, non rientrando la mancata erogazione dei contributi in nessuno degli altri casi di omissione ed evasione contributiva di cui all'art. 1 comma 217 della medesima legge, per cui non vi era l'obbligo di pagare l'una tantum ( di cui alla lettera b), e neppure i maggiori interessi indicati alla lettera a) dello stesso comma 217.

Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso con un unico motivo.

Resiste la Sicea con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi illustrati da memoria.

### Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, ex art. 335 cod. proc. civ..

Con il ricorso principale l'Inps lamenta violazione dell'art. 3 DL 103/91 convertito nella legge 166/91, nel testo sostituito dall'art. 1 comma 224 legge 662/96 e difetto di

motivazione, perché la riduzione delle somme aggiuntive e della maggiorazione, ai sensi del citato comma 224, era condizionato esclusivamente al provvedimento del Ministero del Tesoro, sentiti gli enti impositori, provvedimento di natura discrezionale, che nella specie non era stato emesso e che non poteva essere emanato dal giudice. Inoltre i Giudici d'appello avrebbero applicato detto beneficio nella misura massima, giacché la norma prevedeva come riduzione massima la sanzione commisurata ai soli interessi legali.

Il ricorso principale non è fondato, ancorché la sentenza impugnata debba essere corretta in diritto ai sensi dell'art. 384 ultimo comma cod. proc. civ.

1. In primo luogo va ricordato, in punto di fatto, che la controversia attiene solo alla misura delle sanzioni, dal momento che i contributi dovuti sono stati già pagati, e sono stati già pagati anche gli interessi legali; in punto di diritto va rilevato che la legge applicabile *ratione temporis* è l'art. 1 commi 217 e seguenti legge 662/96.

Ai sensi di detta legge, le sanzioni amministrative, dovute all'Inps in caso di omissione o ritardo nel versamento della contribuzione, vengono articolate in base alla loro diversa gravità: il comma 217 lettera b) configura il caso più grave, ossia la evasione contributiva (contributi dovuti in relazione a rapporti di lavoro non denunciati, oppure denunciati sulla base di dati mendaci), e lo punisce con la pena più pesante, e cioè con gli interessi di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del DL 29 luglio 1981 n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981 n. 357, cui si aggiunge la sanzione una tantum, da graduare, ad opera di decreto del Ministro del Lavoro, a seconda della entità della violazione ed al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50% al massimo del 100% dei contributi dovuti. Vi è poi la omissione contributiva, di cui al comma 217 lettera a) che si configura quando i contributi non vengono pagati, ma il loro ammontare risulti dalle denunce e dalle registrazioni obbligatorie: il rapporto di lavoro è stato regolarmente denunciato, sono state inviate le prescritte denunce mensili (DM10), ma i contributi non sono stati versati; in tal caso spettano gli interessi di differimento e di dilazione, come determinati secondo il punto precedente, maggiorati di tre punti. Il terzo caso

concerne la omissione contributiva che sia dovuta ad obiettive incertezze e contrasti giurisprudenziali sulla esistenza dell'obbligo contributivo, che venga successivamente riconosciuto: in tal caso, se il versamento viene effettuato nel termine fissato dagli enti impositori, la sanzione è pari ai soli interessi di differimento e di dilazione (comma 218). L'ultimo caso ( comma 224) è quello in cui la omissione contributiva è dovuta ad obiettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali, nei casi di particolare rilevanza di tali incertezze, ovvero quando la omissione medesima sia dovuta a fatto doloso di un terzo, ed ancora quando si tratti di aziende in crisi: in queste ipotesi l'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione possono essere ridotti, fino a pervenire alla mera misura degli interessi legali; in tal caso è però necessario un decreto del Ministero del lavoro, che deve sentire gli enti impositori.

2. La motivazione della sentenza è errata per avere affermato che la fattispecie in esame, concernente l'omesso versamento dei contributi ( alle scadenze prescritte) dovuti per il dipendente Russo, licenziato nel maggio 1991 e reintegrato con sentenza del 1999, rientrasse in questo ultima fattispecie legale. Mancano infatti oltre al decreto ministeriale ( richiesto ma non emesso) tutte le altre condizioni prescritte, come sopra indicate.

3. Tuttavia, a ben vedere, appare arduo, già ad un primo esame, individuare in quale delle fattispecie di cui al precedente punto 1. sia sussumibile la situazione dell'azienda opponente, dal momento che la omissione fu conseguenza non già di un rapporto di lavoro "in nero" (comma 217 lettera b), e neppure di mera mancanza di versamenti concernente un rapporto di lavoro regolarmente denunciato, dal momento che il medesimo era cessato con il licenziamento e quindi non avrebbe potuto essere denunciato; ancor meno la fattispecie in esame è sussumibile tra le omissioni contributive collegate ad obiettive incertezze sulla debenza della contribuzione, dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Vero è invece che il caso rimane al di fuori di tutte le fattispecie sanzionatorie sopra elencate di cui alla legge 662/96. Tutte dette sanzioni, infatti, hanno come

presupposto e si applicano “*ai soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta*”, così recita la parte iniziale dell’art. 1 comma 217, di talché, per integrare la fattispecie sanzionatoria deve necessariamente ricorrere questo elemento in fatto: il mancato (o non esatto) pagamento dei contributi dovuti, entro il termine stabilito dalla legge.

Nella specie, invece, la società Sicea non avrebbe potuto versare per il lavoratore licenziato i contributi nel termine di legge, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga (come previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.422 che ha modificato il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come già modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56). Ed infatti, avendo già denunciato all’Inps la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, l’Istituto medesimo avrebbe sicuramente rifiutato il pagamento dei contributi, per inesistenza del rapporto di lavoro. Non vi è dubbio infatti che il licenziamento abbia efficacia costitutiva, sia tra le parti sia tra il datore e l’ente previdenziale, ossia valga a far cessare il rapporto di lavoro, nel momento stesso in cui viene intimato (salvo il periodo di preavviso, se lavorato). Nella specie il licenziamento fu dichiarato successivamente illegittimo, ed il lavoratore fu reintegrato nel posto di lavoro, con la conseguenza che, tra le parti, il rapporto di lavoro si doveva considerare come mai interrotto *de iure*, ma analoga *fictio iuris* non è prevista per quanto riguarda il rapporto assicurativo.

Sussiste, è vero, l’obbligo del datore al pagamento dei contributi per tutto il periodo dalla cessazione del rapporto alla reintegra, come dispone l’art. 1 ultimo comma della legge 11 maggio 1990 n. 108, il quale però non fa alcun riferimento alle sanzioni che vi si dovrebbero ricollegare. Si vuol dire cioè che - mentre tra lavoratore e datore la reintegra esplica efficacia retroattiva sul rapporto di lavoro, facendo sì che dal giorno stesso del licenziamento permanga la obbligazione retributiva, per cui il datore la pagherà al momento della reintegra “per allora” ossia secondo le scadenze mensili o settimanali pattuite - una simile “retroattività” non risulta invece normativamente

prevista in relazione all'obbligo contributivo. Ed infatti, avendo il licenziamento valore costitutivo della cessazione del rapporto di lavoro, per quanto riguarda i rapporti tra datore obbligato ed ente previdenziale, il medesimo determina la impossibilità dei versamenti secondo le scadenze prefissate, e detto obbligo non può considerarsi rinascere, retroattivamente, al momento della reintegra, "per allora", sì da determinare la mora del datore nei confronti dell'ente previdenziale.

Non è qui in discussione il principio consolidato, che va riaffermato, per cui le somme aggiuntive sono dovute automaticamente in ogni caso di ritardo nei versamenti contributivi, prescindendosi dal dolo ed anche dalla colpa dell'obbligato, fungendo la sanzione da deterrente per la regolarità dei versamenti, c'è invece che, in tali casi, l'obbligo contributivo non può sorgere alla sua scadenza naturale per inesistenza del rapporto di lavoro, cui l'obbligo contributivo è indissolubilmente legato, per cui nessuna sanzione si può irrogare perché non esiste il ritardo nel versamento, non potendo questo "rinascere" che al momento in cui si accerti la illegittimità del licenziamento e quindi si ripristini il rapporto di lavoro.

Conclusivamente, nessuna sanzione può essere irrogata perché, al momento della scadenza dell'obbligazione contributiva, questa era venuta meno a causa della cessazione del rapporto di lavoro e non poteva risorgere che al momento in cui il rapporto di lavoro veniva ripristinato.

Il ricorso principale va quindi rigettato.

Il ricorso incidentale, ancorché condizionato, è inammissibile per mancanza di soccombenza, essendo stata integralmente accolta l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale dalla società Sicea, che chiede sostanzialmente la modifica della motivazione.

Stante la reciproca soccombenza, nonché la novità della questione, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2009.

Il consigliere estensore

*Mario Lorenzini*

Il presidente

*Luigi Ferraro*

*Giulia Ferraro*  
**IL CANCELLIERE**

Depositato in Cancelleria



oggi,

**1 APR. 2009**

**IL CANCELLIERE**  
*Giulia Ferraro*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533